



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 21/07/2011

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Procedura integrata di valutazione impatto ambientale. Comune Miggiano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE
E POLIZIA PROVINCIALE

“..... omissis”

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, il “Progetto per la realizzazione di un centro di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi” in zona industriale del Comune di Miggiano (LE), proposto da C.F. AMBIENTE S.r.l., società con sede legale in Castiglione d'Otranto, frazione del Comune di Andrano (LE), alla Via G. Pascoli n. 8, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la realizzazione e l'esercizio dello stesso non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che il richiedente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito richiamate:

FASE DI CANTIERE

- la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06;
- dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente nella gestione delle terre e rocce derivanti da attività di scavo (art. 186 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.) ed in particolare adottate, ai sensi del Regolamento Regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce di scavo che non saranno avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, saranno da considerare rifiuti e come tali soggetti alle vigenti normative ai fini di cui immediatamente sopra;
- presso le aree di cantiere dovranno essere presenti appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti;
- per l'intera durata del cantiere dovranno adottarsi tutte le precauzioni necessarie e dovranno attivarsi tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dall'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere, nel rispetto della normativa vigente;
- dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto; dovranno inoltre

essere adottati e mantenuti in cantiere protocolli operativo-gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi;

- i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto;
- si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
- le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse.

FASE DI ESERCIZIO

- la barriera a verde perimetrale, da realizzarsi al perimetro del lotto, dovrà essere costituita da alberi di alto fusto sempreverdi ed a veloce accrescimento (eucalipti, cipressi ecc.);
- dovrà prevedersi, sempre al perimetro del lotto, l'installazione di impianto di nebulizzazione ad acqua per l'abbattimento delle polveri;
- relativamente al capannone industriale destinato allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti:
 1. le quote della pavimentazione, da realizzare in calcestruzzo impermeabile di resistenza adeguata al traffico degli automezzi, dovranno essere tali da assicurare che eventuali sversamenti accidentali di liquidi vengano convogliati verso opportune griglie e pozzetti di raccolta interni, senza alcuna fuoriuscita negli spazi esteri al capannone;
 2. i portoni d'ingresso dovranno essere dotati di sistemi automatici di apertura-chiusura al momento del passaggio dei mezzi, al fine di limitare la fuga di emissioni, anche odorigene, all'esterno;
 3. ai fini della ottimizzazione del bilancio energetico dell'opificio sarà valutata, per quanto tecnicamente possibile, l'installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura terminale del fabbricato;
 4. dovrà essere effettuata una periodica manutenzione delle pavimentazioni, avendo cura rimuovere gli accumuli di polveri mediante mezzi mobili aspirapolvere;
 5. al fine di garantire all'interno un'adeguata illuminazione, dovrà essere effettuata una regolare manutenzione e pulizia dei corpi illuminanti e delle superfici finestrate;
 6. dovrà essere garantita, mediante opportuno sistema di ventilazione e aerazione dimensionato in base al volume del capannone e alle polveri eventualmente prodotte, il ricircolo dell'aria all'interno dello stesso;
 7. al fine di migliorare le condizioni di lavoro all'interno del capannone dovrà essere garantito, un abbattimento almeno parziale delle eventuali emissioni odorigene, mediante la nebulizzazione di sostanze neutralizzanti;
- relativamente alla gestione dei rifiuti:
 8. le tipologie CER dei rifiuti conferibili, le quantità massime e le operazioni di recupero/smaltimento saranno quelle indicate alle tabelle riepilogative di seguito riportate;
 9. dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;
 10. il conferimento annuo complessivo di rifiuti presso l'impianto non eccederà la quantità di 12.000 (dodicimila) tonnellate ripartite fra:
 - a. Rifiuti speciali non pericolosi recuperabili (operazioni di recupero R3, R4, R5, R13): 7.000 (settemila) tonnellate;
 - b. Rifiuti speciali non pericolosi non recuperabili (operazione di smaltimento D15): 2.500 (duemilacinquecento) tonnellate;
 - c. Rifiuti speciali pericolosi non recuperabili (operazione di smaltimento D15): 2.500 (duemilacinquecento) tonnellate;
 11. per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell'art. 6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;
 12. il deposito e la movimentazione dei rifiuti dovrà essere effettuato esclusivamente all'interno del

capannone;

13. in sede di presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, dovrà: a) essere inviato apposito layout del capannone indicante, per ogni tipologia di rifiuti autorizzato, la relativa area di deposito ed il tipo di contenitore e/o cassone utilizzato; b) essere inviata apposita relazione a firma di tecnico abilitato che, in base alla tipologia di rifiuti depositati e all'ingombro dei cassoni e/o contenitori previsti all'interno del capannone, documenti la presenza all'interno del capannone di adeguati spazi per la manovra dei mezzi d'opera e giustifichi la massima capacità istantanea di stoccaggio rifiuti, indicata pari a 800 tonnellate;

14. i cassoni e/o i contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti dovranno essere dotati di apposita cartellonistica indicante i codici CER dei rifiuti in esse depositati;

15. i contenitori dei rifiuti stato liquido dovranno essere collocati all'interno di bacini impermeabili in grado di contenere eventuali sversamenti accidentali;

16. all'interno del capannone dovranno essere opportunamente separate e segnalate con opportuna cartellonistica le aree destinate al deposito dei rifiuti pericolosi e quelle destinate al deposito dei rifiuti non pericolosi;

17. i rifiuti suscettibili di rilasciare polveri depositati all'interno dei cassoni dovranno essere coperti con teloni;

18. i mezzi in ingresso e all'uscita dell'impianto destinati al trasporto dei rifiuti dovranno essere coperti al fine di limitare la produzione di eventuali emissioni polverulente;

19. i rifiuti soggetti a degradazione organica dovranno essere gestiti con specifiche modalità da definire prima della messa in esercizio che limitino le eventuali emissioni odorigene prodotte;

- l'impianto di illuminazione esterna dovrà essere progettato in modo da attenuare il flusso luminoso verso l'alto (riduzione dell'inquinamento luminoso) e utilizzando corpi illuminanti a basso consumo energetico;

- il gestore dell'impianto avrà cura di porre in essere tutte le misure ritenute idonee al fine di limitare le emissioni acustiche. A tal fine è auspicabile l'adozione di un protocollo operativo - gestionale che escluda la simultanea esecuzione di attività ad elevata incidenza acustica;

- dovrà essere effettuata periodica manutenzione dei sistemi antincendio e degli impianti tecnologici. A tal proposito le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su appositi quaderni di marcia;

- relativamente alla gestione delle acque meteoriche dilavanti dalle aree a pavimentazione impermeabile: 1) dovrà essere garantito, a lavori ultimati, il rispetto di quanto previsto dal Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia n. 282/CD/A del novembre 2003; 2) il materiale grigliato e i sedimenti raccolti all'interno delle griglie e delle vasche di dissabbiatura dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;

- le risultanze della valutazione previsionale di impatto acustico dovranno essere verificate e confermate all'atto della messa a regime dell'impianto, tramite apposita campagna fonometrica;

- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata, delle acque di falda, con frequenza almeno semestrale, tramite campionamento del previsto pozzo di servizio; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;

- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

- di fissare, ai sensi dell'art. 16, c.7, L.R. n.11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale;

- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce la struttura competente al controllo del rispetto delle prescrizioni e condizioni impartite;
 - di fare salve ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o quant'altro, necessaria per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;
 - di comunicare il presente provvedimento alla diretta interessata C.F. AMBIENTE S.r.l., corrente in Castiglione d'Otranto, frazione del Comune di Andrano (LE), alla Via G. Pascoli n. 8;
 - di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:
- Comune di Miggiano;
 - Provincia di Lecce - Corpo di Polizia Provinciale;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul B.U.R.P. è a titolo gratuito.

Il Dirigente del
Servizio Ambiente e Polizia Provinciale
Il Dirigente
Ing. Dario Corsini
